

REGOLAMENTO GENERALE¹

PARTE PRIMA SULLO STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Ogni iscritto alla Misericordia deve essere di principi morali e cristiani e deve tenere una condotta integra. Egli, secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica, è chiamato al **sacrificio** e alla **carità** verso gli ultimi, i sofferenti e quanti sono per qualsiasi causa nel bisogno, senza compenso alcuno, con spirito di **solidarietà**, con **competenza** e **responsabilità**. E' altresì chiamato a vivere una esperienza di crescita nella fede assieme agli altri iscritti, verso i quali è tenuto a essere **tollerante, sollecito, rispettoso ed umile**.

Art. 2

Nessun membro della Misericordia può accettare denaro, mance o altri compensi in natura. Può solamente accettare un bicchiere d'acqua. Non è lecito accettare, per nessun motivo, bevande alcoliche.

Ciascun membro della Misericordia deve presentarsi in servizio sobrio, in ordine e deve tenere condotta decorosa e rispettosa degli altri e dei locali.

L'inosservanza di questa norma costituisce mancanza grave che prevede la sospensione dal servizio e, nei casi più gravi, l'esclusione, fatto salvo l'eventuale deferimento all'autorità giudiziaria.

Art. 3

La Confraternita è strutturata ed organizzata su basi democratiche secondo i principi e le regole proprie dello Statuto e del presente Regolamento (art. 2, u.c. Statuto).

La Confraternita persegue i suoi scopi attraverso l'impegno fattivo e costante di tutti i suoi iscritti i quali, ad eccezione dei confratelli sostenitori, vengono ammessi al servizio previo svolgimento di corsi di istruzione teorico-pratici, di addestramento tecnico-sanitari ed incontri di preparazione spirituale.

CAPO II **LA DIVISA**

Art. 4

La divisa dei volontari durante i servizi di pronto soccorso e di assistenza, nonché durante tutte le cerimonie e manifestazioni cui partecipa la Confraternita, è realizzata secondo le indicazioni della **Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**.

E' fatto obbligo a tutti di indossarla con decoro durante i servizi, le manifestazioni, le cerimonie religiose e tutte quelle volte in cui ciò sia stato deciso dal Magistrato.

La divisa deve essere tenuta in ordine, ben pulita e non deve recare segni, distintivi o altre particolarità che non siano conformi al modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto, non possono essere concesse ai volontari distinzioni che non abbiano puro carattere morale.

Il Magistrato provvederà ad individuare le distinzioni di carattere morale da conferire ai fratelli volontari al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio.

Art. 5

La veste dei confratelli, così come descritta nell'art. 9 dello Statuto, deve essere tenuta con il massimo rispetto, decoro e devozione.

Essa deve essere indossata nelle seguenti funzioni religiose:

Festeggiamenti in onore a S. Luigi Gonzaga (S. Messa e processione);

Festeggiamenti in onore a S. Giuseppe (S. Messa e processione):

Funzione e processione del Venerdì Santo;

Messa della domenica successiva al 5 giugno, in occasione dell'anniversario della costituzione della Confraternita;

Cerimonia della Vestizione dei nuovi Confratelli;

Funzioni funebri di confratelli (effettivi e sostenitori).

La veste, inoltre, sarà indossata tutte quelle altre volte determinate dal Magistrato.

L'obbligo di indossare la veste nera, simbolo dell'anonimato e della gratuità del servizio prestato, incombe su tutti i confratelli effettivi che abbiano ricevuto la stessa nella cerimonia della vestizione.

CAPO III **IL GONFALONE**

Art. 6

Il Gonfalone della Confraternita deve essere tenuto nel massimo rispetto e conservato in luogo idoneo e degno, bene in vista, all'interno della sede.

E' fatto obbligo di utilizzare il gonfalone in tutte le cerimonie ufficiali della Confraternita.

TITOLO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

CAPO I

SEZIONE I

Confratelli aspiranti e sostenitori

Art. 7

(Iscrizione - domanda)

Per essere iscritti alla Confraternita occorre possedere i requisiti richiesti dall'art. 18, 1° comma dello Statuto e presentare domanda scritta indirizzata al Magistrato munita della firma di due confratelli effettivi iscritti (art. 16, comma 3 Statuto).

La domanda deve contenere:

il cognome, nome, luogo e data di nascita;

il luogo di residenza ed il numero telefonico;

lo stato civile e professione;

l'indicazione della parrocchia di appartenenza;

l'impegno di osservare lo Statuto e le regole del Sodalizio, l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica, di tenere una condotta integra e di sostenere moralmente, materialmente o con la propria opera i fini istituzionali della Confraternita;

l'indicazione di non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti, ovvero l'indicazione delle eventuali condanne riportate e di carichi pendenti;

l'indicazione di essere iscritti, ovvero di non essere iscritti ad altra Confraternita, con l'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione in proposito;

la scelta della categoria degli iscritti (aspiranti o sostenitori);

l'indicazione esatta dei confratelli presentatori.

Alla domanda deve essere allegata una breve relazione sulle eventuali esperienze di comunità o di volontariato maturate, nonché sui motivi che spingono il richiedente a far parte della Confraternita.

Nel caso in cui la domanda venga avanzata da persona minore degli anni diciotto, la stessa deve essere integrata dalla firma di assenso di uno o di entrambi i genitori.

La segreteria della Confraternita provvederà a predisporre appositi modelli di domanda.

Art. 8

(Presentazione della domanda e decisione sulla stessa)

La domanda, indirizzata al Magistrato, va inviata per posta a mezzo raccomandata ovvero consegnata a mani. In quest'ultimo caso la segreteria rilascerà apposita ricevuta.

A ciascuna domanda sarà assegnato un numero di protocollo.

Il governatore, o persona da lui delegata, istruisce la pratica assumendo, ove occorra, le informazioni del caso e chiedendo all'interessato qualsiasi notizia necessaria o la produzione di certificati o documenti.

Alla fine dell'istruttoria il governatore, o la persona delegata, formula il proprio parere.

La pratica viene quindi posta all'ordine del giorno della prima riunione utile di Magistrato, successiva alla chiusura dell'istruttoria.

Il Magistrato, sentita la relazione del governatore o della persona delegata, qualora ritenga la domanda completa e l'istruttoria esauriente, decide sull'accettazione.

La domanda è accettata, con provvedimento definitivo, se la maggioranza qualificata dei 2/3 del Magistrato ha espresso voto favorevole.

Il Magistrato non è tenuto a motivare il proprio provvedimento di accettazione o di rigetto della domanda (art. 16, comma 4 Statuto).

Qualora il Magistrato non ritenga di poter decidere allo stato degli atti può chiedere che venga svolto un supplemento di istruttoria ed indicare l'oggetto dell'indagine.

Art. 9

(Durata dell'aspirantato)

La durata del periodo di aspirantato è stabilita in dodici mesi durante i quali il confratello è tenuto a svolgere un ininterrotto e lodevole servizio (art. 17, comma 2° Statuto).

Tale durata, tuttavia, viene protratta fino al compimento della maggiore età per il confratello che alla fine dei dodici mesi di aspirantato sia ancora minorenne.

SEZIONE II

Confratelli effettivi

Art. 10

(Passaggio a confratello effettivo)

Allo scadere del periodo di aspirantato, il confratello che intenda passare alla categoria degli effettivi deve presentare al Magistrato richiesta scritta contenente:

il cognome, nome, luogo e data di nascita;

l'indicazione della durata del periodo di aspirantato;

l'indicazione di aver svolto il servizio in modo ininterrotto e lodevole, ovvero l'indicazione di eventuali sanzioni comminate;

la richiesta di essere accolto fra i confratelli effettivi;

il rinnovo dell'impegno di osservare lo Statuto e le regole del Sodalizio, l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica, nonché di sostenere moralmente, materialmente o con la propria opera i fini istituzionali della Confraternita;

le eventuali modifiche che si fossero verificate durante l'aspirantato circa i precedenti penali e i carichi pendenti.

Art. 11

(Presentazione della domanda e decisione sulla stessa)

La domanda, indirizzata al Magistrato, va inviata per posta a mezzo di raccomandata ovvero consegnata a mani. In quest'ultimo caso la segreteria rilascerà apposita ricevuta.

A ciascuna domanda sarà assegnato un numero di protocollo.

Il governatore, o persona da lui delegata, istruisce la pratica assumendo, ove occorra, le informazioni del caso chiedendo all'interessato qualsiasi notizia necessaria o la produzione di certificati o documenti.

Alla fine dell'istruttoria il governatore, o la persona delegata, formula il proprio parere e rimette la pratica al correttore per le proprie osservazioni.

Quindi la pratica viene posta all'ordine del giorno della prima riunione utile del Magistrato successiva alla chiusura dell'istruttoria.

Il Magistrato, sentita la relazione del governatore o della persona delegata, nonché del correttore, qualora ritenga la domanda completa e l'istruttoria esauriente, decide sull'accettazione.

La domanda è accettata, con provvedimento definitivo, se la maggioranza qualificata dei 2/3 del Magistrato ha espresso voto favorevole.

Il Magistrato non è tenuto a motivare il proprio provvedimento di accettazione o di rigetto della domanda (art. 16, 4° comma, Statuto).

Qualora il Magistrato non ritenga di poter decidere allo stato degli atti può chiedere che venga svolto un supplemento di istruttoria ed indicare l'oggetto dell'indagine.

La delibera di conferimento della qualità di confratello effettivo diviene efficace a tutti gli effetti di legge e statutari con **l'impegno solenne assunto nella funzione della vestizione e della consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera e anonimato**, secondo il rito proprio delle Misericordie.

Il Magistrato, pertanto, su conforme parere del correttore, stabilirà il giorno in cui si celebrerà il rito in forma solenne, informandone il confratello interessato.

Nel periodo di tempo che intercorre tra la data della deliberazione di conferimento della qualità di confratello effettivo e quella stabilita per il rito, il correttore curerà che i confratelli prendano coscienza e consapevolezza dell'importanza degli impegni che verranno ad assumere di fronte a Dio e alla Chiesa, nonché del rito della vestizione.

Il correttore potrà procedere attraverso incontri personali e/o di gruppo.

Il governatore, o altro confratello delegato, curerà di illustrare al confratello che si prepara per il rito della vestizione i diritti e i doveri che derivano dallo Statuto e dalle altre norme della Confraternita.

SEZIONE III
Precedenti e pendenze penali

Art. 12
(Precedenti penali)

Non può essere iscritto alla Confraternita chi ha riportato condanne penali.

Il Magistrato, tuttavia, può eccezionalmente derogarvi nel caso di condanna per contravvenzione e per delitti colposi.

Il Magistrato decide sull'ammissione a confratello delle persone che versano nelle ipotesi di cui sopra a maggioranza qualificata dei 3/4 dei suoi componenti ed è tenuto a motivare il provvedimento di ammissione.

In nessun caso possono essere ammessi quali confratelli persone condannate per delitti dolosi. Tuttavia il Magistrato potrà accettare la domanda di ammissione di colui che abbia ottenuto la riabilitazione penale. In questo caso il Magistrato decide alla unanimità ed è tenuto a motivare il provvedimento di ammissione.

Art.13
(Pendenze penali)

Il Magistrato deve sospendere la decisione sull'ammissione di colui che ha pendenza di procedimenti penali fino a quando non sia stata pronunciata la relativa sentenza definitiva.

Qualora la pendenza riguardi un confratello aspirante, questi non può passare alla categoria degli effettivi fino a quando non sia definito il procedimento.

Qualora la pendenza riguardi un confratello effettivo, questi viene sospeso fino alla pronuncia definitiva.

Se il procedimento termina con una pronuncia di proscioglimento o di assoluzione il confratello viene riammesso anche nella eventuale carica precedentemente ricoperta, qualora non sia stata nel frattempo rinnovata.

Il Magistrato può eccezionalmente non tenere conto delle pendenze penali, qualora riguardino reati contravvenzionali o delitti colposi. In questi casi adotta le relative decisioni con provvedimento motivato e a maggioranza qualificata dei ¾ dei suoi componenti.

CAPO II
AGGREGAZIONE DEI DEFUNTI

Art. 14

I defunti possono essere aggregati alla Confraternita (art. 19 Statuto).

A tal fine occorre presentare al Magistrato, a cura di uno dei familiari del defunto, apposita domanda che deve contenere:

il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché l'indirizzo del familiare richiedente;

il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché luogo e data di morte del defunto;

l'indicazione della parrocchia di appartenenza del defunto;

l'indicazione esatta dei confratelli presentatori.

Alla domanda deve essere allegata una breve relazione sui motivi della richiesta.

La segreteria della Confraternita provvederà a predisporre i modelli di domanda.

L'aggregazione dei defunti impone il versamento di un obolo libero nell'ammontare.

La domanda viene esaminata dal governatore, o da un suo delegato, e dal correttore che esprimono ciascuno il proprio parere. Il Magistrato, nella prima riunione utile, decide sulla richiesta a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Il Magistrato non è tenuto a motivare il provvedimento di rigetto.

Art. 15

Coloro che sono stati confratelli in vita (aspiranti, effettivi e sostenitori) rimangono confratelli anche dopo la morte.

Art. 16

I confratelli defunti vengono iscritti in un apposito registro.

L'ufficio volontari e confratelli della segreteria provvederà a redigere l'elenco degli anniversari di morte dei confratelli, nonché a segnare il loro nome nella apposita bacheca, a imperitura memoria.

La Confraternita avrà cura di fare suffragio dei confratelli defunti, ricordandoli nella S. Messa del giorno dell'anniversario della morte.

Tutti i confratelli defunti saranno particolarmente ricordati nella ricorrenza dei defunti, nella S. Messa della Vestizione dei nuovi confratelli e nella S. Messa celebrata in occasione della festa della Misericordia.

TITOLO III DISCIPLINA E DOVERI

CAPO I DEI DOVERI

Art.17²

Tutti gli iscritti alla Confraternita sono tenuti al puntuale e scrupoloso rispetto delle norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché dei principi ispiratori dell'azione della Misericordia.

I confratelli effettivi non in regola con il pagamento delle quote associative non possono esercitare l'elettorato attivo e passivo con riferimento sia agli organi statuari che agli organi operativi.

Il termine ultimo per il pagamento della quota associativa annuale scade il cinque giugno di ciascun anno, giorno della ricorrenza della costituzione della nostra Confraternita.

Il confratello che non sia stato dichiarato decaduto a norma del quarto comma dell'art. 22 dello Statuto può sanare la morosità in qualsiasi momento, pagando tutte le annualità scadute. In tal modo egli viene reintegrato di diritto in tutte le sue prerogative. Egli, tuttavia, non potrà esercitare l'elettorato passivo se la morosità viene sanata dopo la predisposizione delle liste. Può, invece, esercitare l'elettorato attivo presentando al presidente di seggio o della Commissione Verifica Poteri la certificazione dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla segreteria.

CAPO II **DELLE SANZIONI**

Art.18

L'ammonizione consiste nel richiamo scritto ai doveri propri del confratello e al rispetto puntuale di tutte le regole.

L'ammonizione è irrorata dal Magistrato in tutti quei casi in cui il fratello si comporta in modo difforme ai propri doveri e ai principi del Sodalizio, salvo che il fatto non costituisca più grave infrazione.

L'ammonizione deve essere inviata in busta chiusa in modo da assicurare la massima discrezione.

Art. 19

La sospensione a tempo determinato o indeterminato consiste nell'escludere il fratello dall'esercizio dei compiti e dei servizi. Se è a tempo determinato essa non può essere inferiore a 15 giorni né superiore a sei mesi, fatto salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 13, per il quale la sospensione dura fino alla sentenza definitiva.

La sospensione è irrorata dal Magistrato tutte le volte in cui l'infrazione espressamente prevede una tale sanzione, ovvero quando il confratello, malgrado l'ammonizione ricevuta, continui a comportarsi in modo difforme ai suoi doveri.

Il Magistrato irrori la sospensione, infine, quando è ritenuta congrua in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa.

Art. 20

La procedura prevista dagli artt. 21 e 22 dello Statuto è obbligatoria per tutti i tipi di provvedimento disciplinare.

Il provvedimento viene comunicato all'interessato a cura del presidente dell'organo che l'ha emanato e deve essere controfirmato dal segretario della Confraternita.

TITOLO IV

DEGLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA

CAPO I

CLASSIFICAZIONE

Art. 21

Gli organi della Confraternita si distinguono in:

1. Organi statutari;
2. Organi e settori operativi.

CAPO II

DEGLI ORGANI STATUTARI

Art. 22

Sono organi statutari quelli specificati dall'art. 23 dello Statuto. Essi esercitano, secondo le rispettive competenze, il potere decisionale e di indirizzo della associazione e quant'altro loro attribuito dallo Statuto.

Gli organi e settori operativi sono regolamentati dalle norme previste nella Parte Seconda del presente regolamento e dal regolamento di attuazione.

Art. 23

Alle riunioni del Magistrato possono partecipare, con funzione consultiva, il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il presidente del Gruppo donatori di sangue Fratres e, secondo i casi, anche il responsabile stampa. Possono, altresì, partecipare, qualora non siano già membri del Magistrato, il direttore sanitario e il coordinatore.

Possono altresì essere invitati, secondo le necessità, i responsabili operativi e anche persone estranee all'associazione.

Art. 24

Il governatore pro-tempore è anche il direttore del periodico "La Voce della Misericordia di Rosolini".

L'indirizzo del periodico è stabilito dal Magistrato di concerto con il direttore responsabile dello stesso.

La "Voce della Misericordia" gode di autonomia contabile.

Art. 25

Il Magistrato, su proposta del governatore, oltre le competenze proprie determinate dallo Statuto:

1. nomina il responsabile e uno o più vice responsabili dei volontari del servizio civile³;

2. indice nella sua prima riunione del bimestre gennaio-febbraio le elezioni dei responsabili dei gruppi operativi da tenersi in una domenica compresa tra il 10 febbraio ed il 10 marzo;
3. ratifica la nomina, effettuata dal governatore, del coordinatore e dei responsabili e vice responsabili delle strutture operative.
4. determina i casi in cui confratelli effettivi e sostenitori sono esentati dal pagamento della quota associativa annua;
5. fissa le deleghe spending e ne determina le modalità di esercizio;
6. delibera su tutte le altre questioni espressamente demandate dal presente regolamento.

Art. 26

Nel numero dei componenti del Magistrato, fissato dall'Assemblea ai sensi della lettera f) dell'art. 29 dello Statuto, non è compreso il correttore.

Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato con voto deliberativo come stabilito dall'art. 40 dello Statuto.

TITOLO V DELLE ELEZIONI

CAPO I DELLE COMMISSIONI

Art. 27

La Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri sono elette dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio (artt. 41 e 43 Statuto).

A tal fine il governatore invita i confratelli a presentare la propria candidatura per una delle due commissioni.

Se il numero dei candidati è superiore al numero di componenti previsto per ciascuna commissione si fa luogo alla elezione a scrutinio segreto. La votazione si farà indicando cinque preferenze per la Commissione Elettorale e tre preferenze per la Commissione Verifica Poteri. Risulteranno eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano per iscrizione alla Confraternita, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Se il numero dei candidati è uguale al numero dei componenti da eleggere per ciascuna commissione, si può procedere alla elezione per alzata di mano ovvero per acclamazione.

Art. 28

Nel caso in cui il numero dei confratelli effettivi che intendano far parte della Commissione Elettorale e della Commissione Verifica Poteri sia inferiore a quello richiesto, ovvero il numero complessivo dei confratelli effettivi non consente di

scegliere fra essi i membri delle predette commissioni, l'Assemblea, su proposta del governatore e ai sensi dell'art. 29 lett. b) dello Statuto, al fine di garantire il normale funzionamento della Confraternita, può scegliere anche confratelli appartenenti alla categoria dei sostenitori e degli aspiranti.

A tal fine si applica quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 del superiore art. 27.

CAPO II **CASI PARTICOLARI**

Art. 29

Qualora non fosse possibile procedere alla sostituzione di un membro eletto su lista per mancanza di non eletti nella stessa lista, l'organo nel quale si è verificata la situazione di vacanza resta in carica con numero di membri ridotto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 30.

Art. 30

Si procederà, secondo le norme dello Statuto, alla elezione di tutto l'organo quando si verifica la mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei suoi componenti.

PARTE SECONDA **DEGLI ORGANI E DEI SETTORI OPERATIVI** **DELLA MISERICORDIA**

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I **GLI ORGANI E I SETTORI OPERATIVI**

SEZIONE I **Gli organi operativi**

Art. 31

Gli organi operativi della Misericordia sono:

- a) il coordinamento;
- b) le strutture operative;
- c) i gruppi operativi.

Essi concorrono, ciascuno per le rispettive competenze e funzioni, al buon andamento della Misericordia nella gestione ordinaria delle attività.

Art. 32

Il Coordinamento, presieduto dal coordinatore nominato dal governatore, è composto da tutti i responsabili dei settori e gruppi operativi della Misericordia, nonché dal responsabile dei volontari del servizio civile³.

Art. 33

Le strutture operative della Misericordia sono:

- a) l'ufficio di segreteria e amministrazione;
- b) il reparto sanitario;
- c) il reparto presidi e ausili sanitari⁴;
- d) il parcomacchine;
- e) le sedi;
- f) i magazzini;
- g) radio e strumentazioni⁵.

Art. 34

I gruppi operativi della Misericordia sono:

- a) gruppo dei capiservizio;
- b) gruppo dei soccorritori;
- c) gruppo degli autisti;
- d) gruppo degli addetti al centro operativo;
- e) gruppo dei giovani⁶;
- f) gruppo dei tutor⁷;
- g) gruppo dei servizi sociali⁸;
- h) Area 3⁹.

SEZIONE II

I settori operativi

Art. 35

I settori operativi della Misericordia sono costituiti da organismi interni, o da associazioni e gruppi collegati, che concorrono alla gestione delle attività straordinarie e delle emergenze di massa. Possono, tuttavia, intervenire nella gestione ordinaria qualora essa necessiti di specifiche competenze.

I settori operativi sono:

- a) il gruppo di protezione civile;
- b) il nucleo sommozzatori protezione civile Misericordia di Rosolini;
- c) ¹⁰;
- d) ogni altro organismo che, avendo le caratteristiche sopra specificate, venga collegato alla Confraternita.

Ciascun settore operativo è retto da proprio statuto e/o regolamento. Le associazioni o gruppi collegati non costituiscono parte integrante della Confraternita.

La Misericordia promuove protocolli d'intesa con gli organismi esterni.

SEZIONE III
Norme comuni

Art. 36

Gli organi e i settori operativi devono concorrere al raggiungimento degli scopi propri della Confraternita, secondo lo spirito del Vangelo e l'insegnamento della Chiesa Cattolica.

Ogni organo e settore operativo non è in competizione con gli altri. Esso deve agire anche nell'interesse e per il miglioramento degli altri organismi, con spirito di lealtà, umiltà e tolleranza.

CAPO II
I MEMBRI DEGLI ORGANI E SETTORI OPERATIVI

Art. 37

Sono membri degli organi operativi i volontari della Misericordia, mentre possono essere membri dei settori operativi anche volontari non iscritti alla Confraternita, secondo le regole proprie di ciascun settore.

Ciascun volontario può essere membro di più organi e settori operativi. Tuttavia, egli ha l'obbligo di partecipare alle riunioni degli organismi nei quali ha chiesto di essere iscritto.

La segreteria curerà la redazione degli elenchi dei membri di ciascun organo operativo, specificando quali fra i volontari sono iscritti in più organi.

Gli elenchi dei membri dei settori operativi saranno predisposti dai rispettivi responsabili, i quali cureranno di trasmetterli alla segreteria della Confraternita, specificando quali fra i volontari sono iscritti alla Misericordia.

Art. 38

Ciascun organo operativo è retto da un responsabile e da uno o più vice-responsabili.

Non si può essere responsabile o vice-responsabile in più di un organo operativo.

Ciascun settore operativo è retto secondo i rispettivi statuti e/o regolamenti. Non sussistono incompatibilità di cariche con gli organi operativi, se non diversamente stabilito.

Art. 39

I responsabili e i vice responsabili dei gruppi operativi saranno dichiarati decaduti dalla carica qualora non provvederanno ad indire le riunioni ordinarie del gruppo previste dal regolamento, ovvero risultino assenti ingiustificati dal servizio per più di due mesi. A tal fine farà fede quanto risulta dal "Registro di presenza dei membri del coordinamento", previsto dal regolamento di attuazione.

La decadenza è deliberata dal Magistrato, su proposta del coordinatore.

Nel caso di decadenza del responsabile del gruppo, il vice responsabile, o il vice responsabile vicario, assumerà la funzione di responsabile mentre il primo dei non eletti assumerà la funzione di vice responsabile.

Qualora l'elezione non è avvenuta su lista, ovvero non è possibile la surroga, si procederà alla indizioni di nuove elezioni.

In ogni caso, i nuovi responsabili e vice responsabili dureranno in carica per il tempo residuo fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

Art. 40

Ciascun membro concorre alla realizzazione degli scopi propri della Confraternita, impegnandosi al meglio delle sue capacità, nello spirito del Vangelo e secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica.

I reciproci rapporti devono essere improntati al massimo rispetto, alla tolleranza, all'esortazione fraterna, al mutuo aiuto, alla stima, all'amicizia e alla carità.

Scopo dell'azione del volontario è l'affermazione dell'amore cristiano verso il prossimo attraverso le opere di misericordia.

CAPO III

GLI ORGANI OPERATIVI IN PARTICOLARE – RINVIO

Art. 41

Per quanto concerne la composizione, i compiti, le funzioni, le prerogative e i reciproci rapporti fra gli organi operativi della Confraternita si rinvia alle “Norme di attuazione del Regolamento Generale”.

¹ Il Regolamento Generale è approvato dall'Assemblea della Confraternita, ai sensi dell'art. 29 lett. e) dello Statuto, in data 2 ottobre 1999, previo parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia reso ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.

² I commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 sono aggiunti con delibera assembleare del 30/09/2000, previo parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

³ Le parole “dei volontari del servizio civile” sostituiscono quelle “degli obiettori di coscienza” giusta modifica approvata dal Magistrato con delibera immediatamente esecutiva del 13 aprile 2018.

⁴ La lettera c) “i presidi sanitari” è aggiunta con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018 e modificata con delibera di Magistrato del successivo 21 maggio 2018 in “reparto presidi e ausili sanitari”.

⁵ La lettera g) “radio e strumentazioni” è aggiunta con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

⁶ La parola “giovani” sostituisce quella “minorenni” giusta modifica approvata dal Magistrato con delibera immediatamente esecutiva del 13 aprile 2018. Successivamente, con delibera di Magistrato del 21 maggio 2018, la parola “giovani” viene sostituita con “G.emme” che vuol dire Giovani della Misericordia.

⁷ Il gruppo dei tutor è inserito a seguito di approvazione del relativo regolamento approvato dal Magistrato con delibera del dicembre 2002.

⁸ Il gruppo dei servizi sociali è inserito con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

⁹ Il gruppo dell'Area 3 è inserito con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

¹⁰ La lettera “c) nucleo speleologi Misericordia di Rosolini” è soppressa con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.